

# Incentivo per assunzioni **PERCETTORI** di **NASpl**

---

## CARATTERISTICHE SOGGETTI DA ASSUMERE

Soggetti percettori **dell'indennità NASpl** (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego) e iscritti ai Centi per l'Impiego.

---

## TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO

Tutti i datori di lavoro, comprese le società cooperative che assumono soci lavoratori in rapporto di subordinazione, gli studi professionali, le cd. Società in house della P.A. e gli enti pubblici economici definiti come impresa ai sensi dell'art. 2082 cc.

---

## TIPOLOGIA RAPPORTO DI LAVORO

Per assunzione con rapporto di lavoro **a tempo indeterminato e pieno** o trasformazione di rapporto di lavoro da tempo determinato **a tempo indeterminato e pieno**.

Per le assunzioni con contratto di lavoro in **apprendistato professionalizzante OVER 29** si rimanda alla specifica normativa (vedi scheda incentivo dedicata).

---

## TIPOLOGIA, MISURA E DURATA DELLE AGEVOLAZIONI

### **Benefici economico**

Incentivo pari al 20% dell'indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore, per il periodo non goduto di NASPI, sotto forma di conguaglio contributivo.

Sono escluse dal beneficio le imprese che siano in rapporto di collegamento o controllo con l'impresa che ha operato il recesso, oppure sia sostanzialmente coincidente l'assetto proprietario.

L'incentivo è cumulabile con le agevolazioni contributive eventualmente spettanti in forza della normativa vigente.

---

## CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO

Soggetto alla regola del "de minimis" di cui ai regolamenti comunitari.

## OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO PER USUFRUIRE DEI BENEFICI

In materia di incentivi all'occupazione si devono applicare i principi generali stabili dall'art. 31 del decreto legislativo n. 150/2015 che qui si riassumono:

- **l'incentivo non spetta qualora l'assunzione è effettuata in attuazione di un obbligo preesistente** (art. 31, comma 1, lettera a), d.lgs. n. 150/2015);
- **l'incentivo non spetta se l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine**, anche nel caso in cui, prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l'utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore, titolare di un diritto di precedenza, per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine (art. 31, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 150/2015). In relazione al diritto di precedenza, si rinvia a quanto stabilito, da ultimo, nell'interpello n. 7/2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, secondo il quale, in mancanza o nelle more di una volontà espressa per iscritto da parte del lavoratore entro i termini di legge, il datore di lavoro può legittimamente procedere alla assunzione di altri lavoratori o alla trasformazione di altri rapporti di lavoro a termine in essere;
- **l'incentivo non spetta se presso il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione sono in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale**, salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all'assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione (art. 31, comma 1, lettera c), D. Lgs. n. 150/2015);
- **l'incentivo non spetta se l'assunzione riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume**, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento (art. 31, comma 1, lettera d), d.lgs. n. 150/2015);

L'inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti all'instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione producono la perdita di quella parte dell'incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione (art. 31, comma 3, D. Lgs. n. 150/2015)

Il datore di lavoro è tenuto al rispetto dell'articolo 1, commi 1175 e 1176, della Legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 29 del D.L. n. 19 del 2 marzo 2024.

## PROCEDURA RICHIESTA BENEFICIO

I datori di lavoro devono trasmettere alla Sede INPS, presso i quali assolvono i propri obblighi contributivi tramite cassetto previdenziale selezionando nel campo "oggetto" la denominazione "L.92/2012 art. 2, c. 10bis (assunzione di beneficiari di NASpl), la dichiarazione di responsabilità e la dichiarazione sugli aiuti de minimis.

La Sede INPS che autorizza l'azienda al beneficio ex art. 7, c. 5, lettera b) del DL 76/2013 provvederà, altresì, ad attribuire alla posizione contributiva interessata il codice autorizzazione "8D" avente il significato di "azienda destinataria del contributo previsto dall'art. 2, c. 10bis L. 92/12 per l'assunzione di lavoratori beneficiari di NASpl".

I datori di lavoro autorizzati nel flusso UniEmens portano a conguaglio le quote mensili dell'incentivo valorizzando all'interno di "DenunciaIndividuale" sui "DatiRetributivi" compilando come segue:

- "TipoIncentivo" deve essere inserito il valore "ASpl",
- "CodiceFinanziatore" deve essere inserito il valore "HOO"
- "ImportoCorrIncentivo" dovrà essere indicati il valore dell'importo posto a conguaglio per il mese corrente.

## Normativa di riferimento

Art. 7, c. 5, lett. b), del D.L. n. 76/2013 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 99/2013

Art. 24 D.Lgs. 150/2015 [Rideterminazione importo incentivo al 20%]

Circolare INPS n. 175/2013

Circolare INPS 102/2014,

Messaggio INPS n. 4441/2015,

Circolare INPS n. 194/2015;

Circolare INPS n. 57 e 89 del 2016

Reg. UE 2831 del 13.12.2023 [Regime de minimis]

## Informazioni e contatti

### ARPAL - Servizi per il lavoro e ammortizzatori sociali

#### Servizi per il lavoro e per le imprese - Area Sud

Consulenza alle imprese - Via Annio Floriano, 16 - 05100 Terni (TR)

Ad Interim Dott. Francesco Giovagnoni e-mail: francesco.giovagnoni@arpalumbria.it

Dott.ssa Silvia Menicocci Tel. 075. 911 6615 e-mail: silvia.menicocci@arpalumbria.it

Dott.ssa Paola Rosella Tel. 075. 911 6620 e-mail: paola.rosella@arpalumbria.it

#### Servizi per il lavoro e per le imprese - Area Nord

Consulenza alle imprese - Via Palermo 106 - 06124 Perugia (PG)

Dott. Francesco Giovagnoni Tel. 075. 911 6261 e-mail:

francesco.giovagnoni@arpalumbria.it

Dott.ssa Marta Bertoldi 075. 911 6122 e-mail: marta.bertoldi@arpalumbria.it

Redazione e aggiornamento scheda a cura di:

Dott.ssa Silvia Menicocci e Dott.ssa Paola Rosella